



# ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

Società anonima fondata nel 1831

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale versato L. 3,543,750 — Fondi di garanzia oltre L. 130 milioni

N. 30.

**Bollettino Mensile**

AGOSTO 1895

## TASSE SULLE ASSICURAZIONI

A tenore della legge 8 Giugno 1874 N. 1947 sulle tasse d'assicurazioni si pagano all' Erario per il *R. Incendi* su ogni mille lire di capitale assicurato :

a) quando il premio non eccede L. 2.50 per mille	
a titolo tassa d'assicurazione compreso il doppio decimo	L. 0.048
“ “ abbonamento al bollo “ “ “ “	” 0.024
Comlessivamente	<u>L. 0.072</u>

b) quando il premio eccede L. 2.50 per mille	
a titolo tassa d'assicurazione compreso il doppio decimo	L. 0.060
“ “ abbonamento al bollo “ “ “ “	” 0.024
Comlessivamente	<u>L. 0.084</u>

Le Compagnie assicuratrici, ad eccezione dell'*Union* e qualche altra che conteggiano L. 0.10, percepiscono dagli assicurati senza tener conto della succitata distinzione, L. 0.09 per ogni mille lire di capitale.

Per quanto riguarda la nostra Compagnia abbiamo applicata la tassa nella misura uniforme di L. 0.09 sia per rimborsarci almeno parzialmente delle spese necessarie a tenere le speciali registrazioni sulle tasse ai riguardi esclusivi della R. Finanza, sia per poter corrispondere ai nostri signori Agenti la provvigione d'incasso anche sull'importo della tassa.

L'attuale Ministero per assestare la finanza dello stato ha creduto di dover aumentare anche la tassa d'assicurazione ed ha presentato al Parlamento un progetto di legge il quale cambia radicalmente il sistema di commisurazione per il Ramo Incendi aumentandone sproporzionatamente l'entità.

Ecco i rispettivi articoli del progetto di legge :

*Art. 1. Per le assicurazioni contro i danni dell'incendio, o contro quelli ad essi parificati dalla legge; siavi o no convenzione contraria a questa parificazione; per le assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incen-*



di, ed in genere per qualunque altra assicurazione non contemplata in questo e nei precedenti numeri:

Tassa di centesimi dodici per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

Art. 2. Le tasse stabilite nell'art. 1. divengono applicabili a misura che nel Regno od all'Estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute, nè quando questo, per qualsiasi motivo venga in tutto od in parte restituito dall'assicuratore, nè in qualunque altro evento.

Nel determinare l'imponibile, il premio deve essere valutato nella sua integrità, con l'aggiunta dell'eventuale sopra premio, delle indennità, dei diritti di polizza, dei diritti di cancelleria come di ogni altro accessorio, e senza alcuna detrazione per spese di provvigione, per quota di compartecipazione agli utili che spetti all'assicurato o per qualsivoglia diverso titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dall'assicurato, all'infuori soltanto della tassa che dal medesimo venga rifiuta all'assicuratore.

Le Compagnie di assicurazione, costituenti il concordato appena diramato il progetto di legge, visto il danno che colla sua accettazione ne sarebbe venuto al pubblico e specialmente agli Industriali ed agli Agricoltori. si radunarono tosto a conferenza e presentarono a S. E. il Ministro delle Finanze un *Memorandum* che riteniamo opportuno portare integralmente a vostra conoscenza, perchè possiate a suo tempo far noto ai nostri clienti che da parte nostra, i loro diritti furono difesi non altrimenti che se fossero i nostri; ecco il *Memorandum*:

**A. S. Eccellenza il Comm. Paolo Boselli**

*Ministro per le Finanze*

ROMA

I Sottoscritti, Direttori e Rappresentanti delle Società d'assicurazioni autorizzate ad operare nel Regno ed il cui lavoro costituisce oltre i due terzi di quello complessivamente ottenuto in Italia, presa cognizione del Progetto di legge testè presentato al Parlamento intorno ai Provvedimenti finanziari, sentono il dovere e la necessità di sottoporre all'alto senno dell'E. V. talune considerazioni e proposte le quali, lungi dall'ispirarsi ad uno spirito di opposizione che non potrebbe sussistere in chi, oltre che come cittadino, è particolarmente interessato ad un pronto ed efficace assetto della pubblica finanza, trovano il loro unico movente ed il loro sostegno nel desiderio di vedere quella parte di tali provvedimenti che specialmente riflette l'industria da essi esercitata, informata a quei concetti di equità e di liberalità che senza dubbio sono nell'animo dell'E. V.



E a dimostrare come questa convinzione, della obbligatorietà di concorrere nella misura delle proprie forze agli intenti del Governo per l'assetto della pubblica finanza, animi i Sottoscritti, essi rinunciano senza altro a sollevare obiezioni o difficoltà su quanto nel citato disegno di legge riguarda le assicurazioni Vita, Casi fortuiti, Grandine e Trasporti e restringono il campo della discussione, che sembra a loro indispensabile, ai provvedimenti escogitati pel ramo Incendi.

Li affida nel convincimento di ottenere favorevole accoglienza alle modeste loro richieste il testo medesimo della Relazione ministeriale, che non poteva a meno di riconoscere la necessità di favorire lo sviluppo dell'industria delle assicurazioni, ispirandosi ad « un largo concetto di agevolezze, sia per non » aggravare di soverchio queste contrattazioni, sia per non intralciarne il « libero ed agile movimento di cui abbisognano ».

Li affida del pari in tale convincimento il fatto che le modificazioni richieste non turbano nè spostano il risultato finale a cui mira il provvedimento studiato dal Governo col proporre che le tasse relative alle assicurazioni concorrano per una determinata somma a quell'accrescimento di cespiti che Egli si ripromette di conseguire.

E da quanto andranno i sottoscritti ad esporre confidano possa risultare provato all'E. V. come le Compagnie assicuratrici non si siano esclusivamente preoccupate del loro personale interesse, ma abbiano invece avuto, ed essenzialmente, di mira quello degli Assicurati, una gran parte dei quali si vedrebbe colpita di crescente e mal proporzionato aggravio nella forma più eletta della previdenza, quale il contratto di assicurazione.

Nella Relazione che precede il disegno di legge è detto che « la misura » della tassa in vigore è tenuissima e da circa 25 anni non fu mai aumentata come le altre tasse sugli affari, anzi in rami principali di assicurazione venne sempre più alleggerita ». — « Gli aumenti che si pongono di portare, sulla nuova base del premio, alle tasse in vigore sono » sì lievi che possono riuscire quasi insensibili su ogni singolo contratto ».

Circa la *tenuità* delle tasse attuali potrebbesi osservare che essa è tutta relativa; poichè, quando l'imposta colpisce ciò che in sostanza è una spesa necessaria, quando colpisce la previdenza o il risparmio, è sempre troppo alta qualunque ne sia la misura.

Nell'Inghilterra, ove le assicurazioni sono giunte ad un grado massimo di sviluppo contribuendo alla ricchezza inesauribile di quel grande Paese, il Cancelliere dello Scacchiere, anzichè asserire che la tassa sulle assicurazioni era troppo tenue, ha dichiarato che questa imposta non si poteva difendere e che doveva essere sepolta nel sepolcro delle ingiustizie. E nell'Inghilterra, il cui esempio è citato nella Relazione ministeriale, si ha un così giusto e pratico concetto dell'Istituto delle assicurazioni che la legge sull'*Income Tax* ammette in deduzione del reddito, come spesa necessaria, non solo quella per l'assicurazione contro i danni ma quelle eziandio dell'assicurazione sulla Vita.

Già in oggi molti trovano sproporzionata alle loro condizioni finanziarie la spesa dell'assicurazione e quando questa verrà ad aumentare pel fatto di nuove

tasse, mentre non sarebbe nè giusto nè possibile pensare ad una compensazione con la diminuzione dei premi, si vedrà molto probabilmente aumentare il numero di coloro che preferiranno risparmiare questa spesa e correre l'alca del rischio per conto proprio.

Non può essere nell'intenzione del legislatore di volere adottati provvedimenti i quali giustifichino l'affermazione che l'essere *previdenti* equivalga a dover pagare nuove tasse!

Gli alleggerimenti, ai quali la Relazione accenna, e dei quali da circa 25 anni avrebbero fruito le tasse pei *principali rami di assicurazione*, si limitano alle assicurazioni marittime, per le quali la legge 6 dicembre 1885 sui provvedimenti a favore della Marina mercantile cambiava la base e la misura della tassa onde agevolare quella anche per questo verso, uniformando inoltre l'imposta a quel carattere di internazionalità proprio dell'industria che essa colpiva.

Niuno certo vuol disconoscere l'opportunità di quel provvedimento, nè di quello attuale di escludere dai nuovi aggravamenti le assicurazioni marittime; ma è lecito osservare che non è col ricordo di simile provvida agevolezza che si possa e si debba giustificare una misura affatto opposta a carico di tutti gli altri rami di assicurazione.

La Relazione del progetto di legge ravvisa anche in ragioni di semplificazioni l'opportunità di cambiare la base della commisurazione della tassa, portandola dal capitale al premio. Ora non consta che la legge in vigore da tanti anni abbia dato luogo ad inconvenienti tali da meritare la radicale riforma, che da tempo occupa la mente degli studiosi e che non ha potuto avere una soluzione in altri Paesi, o che, se l'ha avuta, è stata per la tassazione sul capitale, alla quale è pure sul punto di ricorrere anche il Governo francese, abbandonando quella sul premio.

Si può ammettere la tassazione sul premio solo a patto che l'aliquota ne sia minima: ed è rimarchevole come questo si sia compreso per le assicurazioni sulla Vita, stabilendo colla legge 1874 in lire 0.54 per cento la tassa e portandola ora ad *uno* per cento; è singolare che lo si sia compreso per le assicurazioni contro i danni della grandine portando la tassa ad *uno* per cento (ed è sempre grave) e si sia invece stabilito il 12 per cento per le assicurazioni contro l'Incendio, che in linea economica rappresentano, fra le varie categorie di assicurazione, quella *più povera*.

Nelle assicurazioni sulla Vita il pagamento del premio significa accumulazione di risparmi; — il risultato economico per l'assicurato è *certo*, — il capitale assicurato sarà pagato. Nell'assicurazione contro l'Incendio il premio è una spesa a *fondo perduto*, poichè l'indennizzo assicurato è *eventuale*.

Se è vero ciò che si afferma nella Relazione ministeriale e cioè che « il » premio è fattore principale del contratto, rappresentando il rischio, onde la » ragione di prendere a base della tassa il premio sul quale si fonda la » previdenza dell'assicurato » — è evidente che le parti dovrebbero invertirsi e si dovrebbe cioè alleggerire la tassa sulle assicurazioni contro l'Incendio anzichè quella delle assicurazioni sulla Vita.

Il desiderio di seguire il concetto della *perequazione* del tributo commi-



surando questo al premio, che si dice essere funzione della gravità e dell'importanza del rischio, conduce ad una grave disparità di trattamento fra le varie classi di assicurati, disparità che, senza volere ulteriormente discutere in merito alla opportunità di quel concetto, basterà ai sottoscritti di dimostrare, per potersi sentire sicuri che l'E. V. non vorrà consentire ad una evidente ingiustizia.

E valga il vero. I premi per l'assicurazione contro i danni dell'incendio variano, a seconda della natura del rischio e di altre speciali circostanze, da un minimo che si può ritenere di lire 0 10 per ogni mille lire di capitale assicurato ad un massimo del 20 ed anche del 25 per mille. In relazione alla tassa attuale sulle somme assicurate il premio-limite al disotto del quale la nuova misura di tassa riuscirà meno onerosa per gli assicurati, ed al di là del quale, per contro, essa riuscirà tanto più elevata quanto più elevato sarà il premio, è quello di lire 0.75 per mille. Verrebbero pertanto a beneficiare della nuova forma di tassa tutti i rischi urbani in generale tassati a premio inferiore a quel limite; mentre tutto l'aggravio, non solo della maggior tassa richiesta, ma quella parte eziandio di essa della quale verrebbero alleggeriti i rischi urbani, si porterebbe sui rischi industriali e rurali.

Ora, non è sulle industrie, già colpite da non lievi tasse, ed oggi per di più predestinate a nuovi oneri, colla tassa sul gas e sulla elettricità; non è sugli enti rurali, nè sulla produzione agricola, dibattentesi nelle strettezze della crisi ond'essa è attualmente travagliata, che possa l'animo del sagace e provvido amministratore pensare a portar l'aggravio di nuovi balzelli ad esclusivo vantaggio di classi meno bisognose di aiuto, anzi facendo pesare sulle altre le conseguenze di un sollievo da quest'ultime non richiesto ed inapprezzabile per esse, che a tanto miglior mercato godono l'assicurazione.

Ad esempio, il proprietario di un palazzo signorile del valore di un milione corrisponde attualmente per quota di tassa annuale governativa lire 90. E la stessa somma paga il proprietario di un qualunque stabilimento industriale del medesimo valore. Con la nuova tassa, ritenendo il premio di assicurazione del palazzo nella misura di lire 0.10, la tassa si *riduce* a sole lire 12; mentre, supposto il premio per lo stabilimento industriale in lire 18 per mille (e non è il massimo per tali assicurazioni), la tassa governativa balza a lire 2160!

L'agricoltore della campagna romana che assicura il suo fieno in media al 12 per mille, paga oggi, sopra un capitale assicurato di lire 10,000, centesimi 90 di tassa; coll'adozione della nuova misura d'imposta pagherebbe lire 14.40.

E si potrebbero moltiplicare gli esempi ed i raffronti (v. Tabella unita) per dimostrare sempre più come il vantaggio (assolutamente minimo ed inavvertibile perchè ripartito sul più gran numero degli assicurati) che ne risentirebbero i rischi già per se stessi favoriti da una misura più bassa del premio andrebbe ad aggravare, oltrechè, come abbiám visto, i rischi industriali e quelli agricoli anche i commerciali, ferendo gli interessi di coloro che maggiormente contribuiscono alla produzione ed alla ricchezza del Paese.



E la disparità di trattamento viene oltre a ciò aggravata coll'altro provvedimento proposto nel disegno di legge riflettente la speciale tassa proporzionale di registrazione delle quietanze rilasciate dagli assicurati. — E' ovvio infatti che le maggiori probabilità di pagamento d'indenizzi per parte di Compagnie assicuratrici riflettono i rischi più gravi, poichè questi danno i sinistri più frequenti; e poichè i rischi più gravi danno naturalmente luogo a premi più elevati, lo Stato verrebbe doppiamente a colpirli, dapprima proporzionando la tassa al premio, indi tassando anche le quietanze.

Non si comprende poi come, oltre la tassa su ogni contratto di assicurazione, si pretenda altra sulle quietanze, per quest'ultime anche con la formalità materiale della registrazione. Questo sembraci un *bis in idem*. In tanto vi è una ragione di tassare la contrattazione della polizza in quanto essa può recare un beneficio futuro all'assicurato; altrimenti mancherebbe la ragione economica dell'imposta che sta nella esplicazione di ogni potenzialità finanziaria dell'uomo. Se questo è, perchè volere altra imposta quando il sinistro si avvera?

Giuridicamente, nei contratti a condizione sospensiva, la tassa è quasi sempre sospesa fino all'avverarsi della condizione. Il contratto di assicurazione è veramente a condizione sospesa; forse è il più tipico. Ora per esso, contrariamente alle norme di tassazione, si vuole l'imposta subito al momento della sua stipulazione; perchè poi pretendere altra tassa quando la condizione si avvera?

In ogni caso poi l'art. 4 del disegno di legge, colla sua dizione generica, lascia adito a supporre che altri pagamenti che non siano quelli dovuti per risarcimenti di danni debbano assoggettarsi alla tassa di registrazione; e poichè questo non è nella mente di chi compilò quell'articolo, occorre al caso, provvedere che il contribuente sia sottratto ad ogni possibilità di erronea interpretazione da parte degli agenti fiscali.

E parimenti dovrebbesi riconoscere ed ammettere la assoluta necessità di accordare un termine di almeno *tre mesi* di tempo utile per la registrazione di tali quietanze, da effettuarsi presso l'Ufficio competente della città ove ha sede la Direzione o Rappresentanza Generale della Compagnia.

La necessità di questo provvedimento, che in linea subordinata i sottoscritti chiedono all'Eccellenza Vostra, emerge immediatamente appena si rifletta al fatto che le Compagnie pagano annualmente a migliaia e migliaia gli indenizzi, ed in ogni Comune del Regno, a mezzo dei propri agenti e subagenti, i quali non tutti dimorano in luoghi ove esiste Ufficio demaniale competente a riscuotere la tassa di registrazione, e dei quali pochi certamente possiedono la voluta esperienza in materia di tasse e di pratiche fiscali. Di qui la necessità della trasmissione delle quietanze con una nuova spesa e col rischio di smarrimento o di ritardi, conseguenza dei quali sono multe non indifferenti a carico della Compagnia.

Poichè i sottoscritti si sono limitati ad esporre le loro obiezioni alla sola parte dei provvedimenti che riguarda le tasse relative al Ramo Incendio, sia loro concesso di dire brevi parole intorno alle gravi difficoltà pratiche di or-



dine economico ed amministrativo che la loro adozione cagionerebbe alle Compagnie di assicurazione.

La tassa verrebbe commisurata non soltanto sul premio propriamente detto, ma eziandio sui diritti di polizza, di cancelleria, sul costo delle placche e su ogni altro accessorio. Ora codesti diritti rappresentano per l'assicuratore il rimborso di spese effettive inerenti al contratto, e non si è mai veduto che le *spese di contratto* dovessero essere comprese nelle somme tassabili per la legge di registro o bollo.

Il contratto di assicurazione richiede per l'indole sua frequenti revisioni e mutamenti che dan luogo ad atti di variazioni, a dichiarazioni, ad allegati, i quali tutti, poichè provocano una spesa, danno luogo ad un rimborso, anche lievissimo e spesso inadeguato, a favore dell'assicuratore.

Ciò si verifica, come è facile immaginare, tanto più frequentemente nei contratti di assicurazioni industriali, dove le continue modificazioni ed i perfezionamenti nei processi delle varie operazioni richiedono corrispondenti annotazioni alle polizze di assicurazione.

Il disegno di legge vorrebbe che tutti questi atti fossero soggetti a tassa e che degli incassi minimi ai quali danno luogo, l'assicuratore facesse annotazione nel registro prescritto dall'art. 5 della legge; e per la inosservanza, per un errore qualunque sarebbe comminata una multa.

Basta una superficiale nozione dell'andamento di un' Azienda assicuratrice per capire, *a priori*, che l'estendere la tassa a questi, d'altra parte minimi proventi, costituirebbe una grave, e dannosa complicazione per le Compagnie, le quali sarebbero invero indotte a domandarsi come tale espediente possa contribuire al *libero ed agile movimento* di cui abbisogna la loro industria.

L'art. 12 del disegno di legge dispone che le tasse stabilite all'art. 1 saranno dovute anche per le polizze già in corso al giorno dell'applicazione della legge, senza riguardo che siano in tutto od in parte maturati prima del giorno medesimo i premi ed accessori pagati dagli assicurati. In una parola si sanziona la *retroattività*, che fino ad ora non era mai stata tentata, come naturale riscontro al principio fondamentale del diritto pubblico della non retroattività delle leggi.

È noto quale e quanta parte abbiano nell'andamento delle Aziende assicuratrici gli *arretrati*; sono chiamate fortunate le Compagnie che abbiano una media inferiore al 20 per cento di premi in ritardo di pagamento, e sono frequenti i casi di ritardo di più di una annualità. Il disegno di legge, stabilendo che qualunque incasso posteriore all'attuazione di essa, quando anche riferibile ad un'epoca anteriore di qualsiasi periodo, porrebbe le Compagnie in gravissimo imbarazzo di fronte agli assicurati, i quali non mancherebbero di sollevare eccezioni e difficoltà contro una misura di tassa diversa, e per molti di essi addirittura decuplicata rispetto a quella stabilita nel loro contratto.

Equità e giustizia vorrebbero invece che, con disposizione transitoria, si dovesse pei contratti in corso applicare l'aumento di tassa a partire dalla *più prossima scadenza* del premio dopo l'entrata in vigore della legge.

La tenuta del registro prescritto dall'art. 5 del disegno di legge, non solo



conferma l'obbligo ora esistente del *Repertorio*, ma per la molteplicità delle richieste scritte si rende meno agevole e più dispendiosa per le Compagnie. Questo contraddice l'affermazione della Relazione in quanto si propone di dimostrare che la soppressione del *Repertorio* voluto dalla legge 8 giugno 1874, solleva le Compagnie da un grave compito nei loro rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

Dice la Relazione occorrere appena notare che non sono sufficienti gli estremi complessivi ricavabili dagli annuali bilanci. E perchè?

Se la tassa vuolsi commisurare sugli introiti degli assicuratori, e cioè sui pagamenti d'ogni genere fatti dagli assicurati, quale più sicuro, più sollecito e più semplice modo che quello di ricorrere alle cifre consegnate nel bilancio? Forsechè il Governo deve presumere la malafede dell'assicuratore? Forsechè al Governo non rimane modo di controllare la verità delle cifre riassuntive colle registrazioni parziali che le Società devono tenere secondo le prescrizioni del Codice di commercio (libro Giornale, libro Cassa, ecc.)?

La legge 8 giugno 1874, ora in vigore, all'art. 10 dispensa dall'obbligo di tenere il *Repertorio* le Compagnie che facciano esclusivamente assicurazioni contro i danni dell'incendio, della mortalità del bestiame, della grandine, purchè esse si « obblighino a permettere agli Agenti finanziari di riscontrare le note » trimestrali od annuali delle operazioni, sì con le polizze originali che coi « registri delle sedi sociali nei quali le polizze medesime siano designate ».

Nessuna ragione plausibile legittima la soppressione di questa facoltà, di questa fiducia nella gestione delle Società e nella oculatezza degli Agenti finanziari.

È poi un volere addirittura l'impossibile il chiedere alle Società assicuratrici di presentare, come prescriverebbe l'articolo 6 del disegno di legge, entro *dieci giorni* dalla scadenza di ciascun trimestre, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi riscossi nel trimestre stesso.

Ognuno sa che i premi vengono raccolti dalle Agenzie, Subagenzie ed Incaricati sparsi in ogni più lontano paese, ed i conti di questi organi pervengono alla Direzione o Rappresentanza delle Compagnie bene spesso qualche mese dopo la scadenza di quello a cui si riferiscono.

Perchè volere d'un tratto sopprimere quanto era stato riconosciuto giusto dalla legge attuale coll'abrogarne l'art. 9 che consentiva la presentazione *annuale* degli stati di liquidazione entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio?

Riassumendo, i Sottoscritti si limitano a fare vivissima istanza perchè non sia mutato il sistema di applicazione della tassa, conservandone la commisurazione sulla base del valore assicurato e portandone l'aliquota dalla misura attuale di cent. 7.20 od 8.40 a cent. 12 per ogni mille lire di valore assicurato, senza distinzione se il premio sia inferiore o superiore al 2.50 per cento, ed ivi compreso l'aumento di *due decimi*.

Con ciò l'Erario si garantisce il notevole vantaggio di sottrarre la tassa alle vicende di variazioni dei premi, le quali si prevedono purtroppo nel senso di una inesorabile e costante loro *diminuzione*; mentre è lecito presumere che

la crescente diffusione del principio di assicurazione e l'aumento della ricchezza nazionale daranno luogo ad un progressivo aumento dei valori che ricercheranno questa garanzia di conservazione.

Un semplice esame degli effetti della variante dai Sottoscritti proposta sopra il lavoro complessivo delle Compagnie in Italia, dimostra come, aggiunta ai maggiori proventi derivabili dall'aumento della tassa sugli altri rami, essa possa fornire allo Stato *ancor più* di quanto si ripromette la Relazione, evitando in pari tempo alle Compagnie assicuratrici la grave iattura di veder sconvolto tutto l'attuale sistema di percezione, di registrazione dell'imposta.

In linea secondaria, chiedono la soppressione della tassa proporzionale di registrazione delle quitanze per sinistri ed in caso estremo, che tale tassa, possibilmente ridotta nella sua misura, venga nella sua applicazione resa meno pregiudicevole accogliendo le osservazioni fatte in proposito.

Roma, 27 Giugno 1895

Per la **Compagnia di Assicurazioni Generali**  
A. KELLNER, Segretario della Direzione Veneta.

Per la **Compagnia di Assicurazione di Milano**  
C. LUCCINI, Direttore.

Per le **Compagnie d'Assicurazione Incendi e Vita « La Fondiaria »**  
E. FANTAZZINI, Direttore Generale.

Per la **Compagnia Anonima di Assicurazioni Incendi in Torino**  
L. BROCCHI, Direttore

Per la **Compagnia Riunione Adriatica di Sicurtà**  
A. PADOVANI — A. SESLMIŦ-DODA, Rappresentanti in Roma

Per la **Compagnia di Assicurazioni « L'union »**  
E. MACKENZIE, Direttore per l'Italia



Premio per l. 1000 di capitale assicurato	Esempio di rischi ai quali corrispondono i premi controindicati	Tassa attuale sul valore assicurato	Tassa sul premio secondo la nuova legge	Differenza
0.10	Palazzi e . . . . .	0.09	0.012	- 0.078
0.25	Case di abitazione . . . . .	0.09	0.03	- 0.06
0.50	Mobili di casa . . . . .	0.09	0.06	- 0.03
0.75	Merci ordinarie . . . . .	0.09	0.09	0.00
1.00	Case coloniche . . . . .	0.09	0.12	+ 0.03
	Setifici . . . . .			
	Merci . . . . .			
1.50	Stabilimenti enologici . . . . .	0.09	0.18	+ 0.09
2.00	Tessiture - Officine meccaniche . . . . .	0.09	0.24	+ 0.15
3.00	Distillerie - Bestiame . . . . .	0.09	0.36	+ 0.27
4.00	Tintorie - Apparecchiature di tessuti . . . . .	0.09	0.48	+ 0.39
5.00	Fieno - Granaglie in covoni . . . . .	0.09	0.60	+ 0.51
8.00	Filature di lana - Segherie . . . . .	0.09	0.96	+ 0.87
10.00	Filature di cotone - Molini . . . . .	0.09	1.20	+ 1.11
15.00	Depositi di petrolio . . . . .	0.09	1.80	+ 1.71
20.00	Industrie chimiche pericolose . . . . .	0.09	2.40	+ 2.31

All'azione scritta fece seguito la discussione orale in una conferenza che i signori Kellner, Luccini, Brocchi, Neumann, Fantazzini, e Mackenzie ebbero con S. E. il sottosegretario di Stato Bertolini e con l'onor. Frola relatore alla Camera per il progetto di legge in questione.

Le pratiche nostre ebbero bensì il risultato di far comprendere al Ministero che la tassa come preventivamente proposta era una sperequazione, una penalità inflitta alla vera produzione del paese sia dal lato industriale che commerciale ed agricolo, ma pur troppo non raggiunse lo scopo intero, perchè di fronte alla nostra proposta di elevare la tassa sulla somma assicurata da 0.09 a 0.12 Centesimi per ogni 1000 lire di capitale assicurato il Ministero abbandonò bensì la sua domanda di calcolarla con cent. 12 su ogni Lira di premio ma accettò l'emendamento della Commissione evidentemente con esso concordato di applicare la tassa nel modo seguente :

« Tassa per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio. in ragione di:

Centesimi 40 se il premio non supera centesimi 25 per ogni mille lire di capitale assicurato,

» 25 per il premio da oltre centesimi 25 a centesimi 40 ;

» 20 per il premio da oltre centesimi 40 a centesimi 60 ;

» 15 per il premio da oltre cent. 60 a lire 1 ;

» 10 per il premio da oltre lire 1 a lire 5 ;

» 7 per il premio da oltre lire 5 a lire 10 ;

» 5 se il premio eccede lire 10.

*Agli effetti di questa disposizione, quando una stessa polizza porti più premi di natura diversa, la tassa sarà dovuta in ragione della misura unitaria di premio, risultante sul complesso in rapporto alla somma assicurata ».*

Così la Camera votò la legge.

Con questa stessa legge la tassa vigente per gli altri Rami fu così modificata:

— Per le assicurazioni di **trasporti sui fiumi e laghi e per terra** :

Tassa di centesimi dodici per ogni lira dell'ammontare totale del premio pagato.

*Le assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi e laghi saranno soggette per l'intero ammontare del premio a questa tassa, oppure a quella stabilita dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, secondochè, in ragione del tratto di terra e di mare da percorrersi, prevalga in esse il rischio terrestre o quello marittimo.*

— Per le assicurazioni contro le **disgrazie accidentali** e per tutte le altre **assicurazioni sulla vita** di qualunque specie, a premio fisso o mutue (tontine) :

Tassa di un centesimo per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

— Per le assicurazioni contro i danni della **mortalità del bestiame** e per quelle dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle **intemperie** :

Tassa di un centesimo per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

Inoltre le quitanze di danni dovranno venir registrate entro 20 giorni colla tassa di centesimi trenta per ogni 100 lire risarcite.

Su questo importante argomento avremo occasione di intrattenerci nei successivi Bollettini, prima che la nuova legge entri in vigore.

\*  
\*\*

In merito poi all'asserzione fatta alla Camera da S. E. il Ministro delle Finanze cioè che le Compagnie di assicurazione avessero offerto al Governo un milione perchè rinunziasse alla legge progettata, ci limitiamo per tutta risposta a riportare i seguenti due telegrammi che il cav. Luccini relatore delle Compagnie, diresse al Ministro on. Boselli ed all'on. Villa Presidente della Camera.

## *Eccellenza Ministro delle Finanze*

ROMA

» Il resoconto sommario della seduta d'ieri della Camera, comunicato ai giornali, reca aver l'Eccellenza Vostra dichiarato che le Compagnie d'assicurazione hanno offerto al Governo un milione perchè rinunziasse alla legge.

» Avendo avuto l'onore d'essere relatore della Commissione delle Compagnie che presentarono l'istanza sopra il disegno di legge, debbo esternare vivissima, dolorosa impressione per dichiarazioni, certo involontariamente, contrarie ai fatti, e punto onorevoli alle Compagnie. Le Compagnie dichiararono verbalmente, nonchè con una istanza scritta, di non voler discutere la questione dell'aumento della tassa; instarono perchè il fine propostosi dal Ministero, di un maggior gettito d'un milione, fosse raggiunto con sistema di tassazione diverso da quello proposto.

» La modificazione radicale concordata dalla Commissione circa le tasse di assicurazioni incendi provò all'Eccellenza Vostra, fattavi ragione dell'istanza, che le Compagnie avevano uno scopo ben più elevato che il loro solo interesse. Nè meno vivamente debbo protestare contro le dichiarazioni del Relatore, volere le Compagnie sottrarsi ad un controllo serio, efficace.

» Le Compagnie possono invocare tutto il loro passato contro codesta immeritata offensiva supposizione.

» Se la legge sarà attivata, la pratica dimostrerà avere il Governo escogitato un sistema di tassazione che sfugge a qualsiasi serio ed efficace controllo.

» Le Compagnie, opponendovisi, hanno avuto il solo intento che la legge fosse praticamente attuabile, si impedissero inutili complicazioni per il Governo inefficaci, dispendiose, per le Compagnie vessatrici.

» Oso domandare alla lealtà dell'Eccellenza Vostra dichiarazioni che tolgano al Parlamento e al Paese l'impressione sinistra, dannosissima, delle parole riportate dal Resoconto sommario e che spero inesatte.

**Carlo Luccini**

*Direttore della Compagnia di Assicurazione di Milano.*

**A. S. E. Presidente della Camera dei Deputati**

ROMA

« Il resoconto sommario della seduta di ieri comunicato ai giornali reca aver il ministro delle Finanze dichiarato che le Compagnie di assicurazioni hanno offerto al Governo un milione perchè rinunziasse alla legge allegato H dei provvedimenti finanziari. Il resoconto accenna alla sensazione prodotta da tali dichiarazioni.

« Avendo avuto l'onore d'essere relatore della Commissione presentatasi al ministro delle finanze, ricevuta in sua assenza dal sottosegretario di Stato,



debbo, esternare vivissima, dolorosa sorpresa per le dichiarazioni ministeriali, che offendono, certo involontariamente, la verità, offendono sinistramente l'onorabilità degli Istituti d'assicurazioni!

« Questi, per dichiarazioni verbali, nonchè con istanza scritta, espressero la loro volontà di non discutere l'aumento delle tasse, tenuto conto della necessità dell'Erario; domandarono solo lo scopo prefissosi del Governo e indicato nella relazione ministeriale, d'ottenere l'aumento d'un milione, fosse raggiunto con sistema di tassazione diverso da quello proposto, che distribuiva con sperequazione tributo, e creava gravi difficoltà nella pratica attuazione.

« Il Ministero, dimostrando allora di comprendere la serietà delle istanze delle Compagnie, concordò colla Commissionne parlamentare un emendamento, che toglieva parte della sperequazione, ma aumentava le difficoltà d'applicazione.

« Le Compagnie instarono ancora perchè, fermo stando l'aumento della tassa, rimanesse il sistema vigente dal 1862.

« Questa essendo la verità assoluta dei fatti, se i resoconti pubblicati hanno riportato fedelmente le parole del ministro Finanze, oso a nome della Compagnia che onoromi di rappresentare, e quale più anziano dei Direttori di Compagnie operanti nel Regno, fare vivissima preghiera all'Eccellenza Vostra, vigile e leale tutrice dell'onore dei terzi intaccato durante la discussione, perchè verità sia ristabilita, togliendo al Parlamento, al Paese l'impressione penosa, dannosissima, contro gli Istituti d'assicurazione, che ritengono aver pure qualche titolo alla considerazione, e che in ogni caso hanno da far valere e tutelare un lungo passato d'onesti intendimenti e di leale procedere.

**Carlo Luccini**

*Direttore della Compagnia d'Assicurazione di Milano.*

### Ramo Vita

M E S E	P R O D U Z I O N E				D A N N I
	P R O P O S T E P R E S E N T A T E		P O L I Z Z E E M E S S E		ANNUNCIATI
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	Somma L.
Luglio . . . . .	595	4,173,199.38	535	3,773,523.32	504,263.55
Mesi precedenti . .	3233	23,542,306.67	2794	20,470,780.02	2,556.017.31
Totale	3828	27,715,506.05	3329	24,244,303.34	3.060.280.86

*Signor* RAFAELLE CARNESECCHI

*Ispettore Amministrativo delle ASSICURAZIONI GENERALI di VENEZIA.*

in MESSINA

Ad attestare sempre più la conosciuta correttezza e puntualità della rispettabile Compagnia delle *Assicurazioni Generali in Venezia* con facoltà anche di rendere pubblica la presente, Le esprimo i miei più sentiti ringraziamenti per la prontezza con cui appena consegnati i documenti nell'interesse dei minorenni, mi sono state versate le Lire 45,000, Quindici mila, della polizza di assicurazione sulla Vita contratta dal compianto mio Marito Carmelo Calabrò.

Encomiabile fu l'atto previdente compiuto dal mio defunto Marito, encomiabile è la sollecitudine con la quale la prelodata di Lei Società *Assicurazioni Generali in Venezia* ha adempiuto al suo obbligo. Ciò sia di esempio ai buoni padri di famiglia che hanno a cuore l'avvenire dei propri figli.

Con distinta osservanza, sono

MATTIA MORGANA ved. CALABRO'

P. S. Ai ringraziamenti della Vedova, quale tutore e nell'interesse dei Minorenni Giuseppe e Ferdinando Calabrò figli del primo letto del defunto mio parente Calabrò Carmelo, mi associo anch'io.

*Messina 9 Agosto 1895.*

GIUSEPPE MORGANA di GIOVANNI

*Signor* GIUSEPPE CARDANI

*Agente Principale delle ASSICURAZIONI GENERALI in VENEZIA*

CIVITACASTELLANA

Essendo decesso il 9 Giugno 1895 il mio amato fratello Monsignor Giovanni Battista Carnevalini, il quale aveva fatto da due anni non ancor compiuti, un'assicurazione per L. 40,000, mi sento in dovere di ringraziare la S. V. Illustrissima per il disbrigo e sollecito pagamento oggi stesso effettuato della sopracitata somma, nonché per le premure usate per il compimento della cosa.

Un tal fatto certamente merita onore alla rispettabile Compagnia e spero sarà di sprone ad altri per sempre più sviluppare il vero e giusto principio dell'Assicurazione sulla Vita.

Con distinti ossequi.

*Civitacastellana 26 Luglio 1895.*

*Devotissimo*

DOMENICO CARNEVALINI

*Preg. Sig.* GIOVANNI ERCOLE

*Agente Principale delle ASSICURAZIONI GENERALI di VENEZIA*

in NAPOLI

Nella luttuosa circostanza della irreparabile perdita della mia diletta consorte Signora Annina dei Conti Statella, ho avuto occasione di constatare la puntualità e la prontezza con cui è stato da codesta Compagnia eseguito il pagamento di Lire Diecimila, 40,000, per assicurazione da me fatta sulla sua vita.

Mi piace di farle la presente dichiarazione per la verità, e colgo l'occasione per ripetermi.

*Napoli 27 Luglio 1895.*

*Di Lei. Devotissimo*

Avvocato GENNARO ETTORE



## Ramo Disgrazie Accidentali

M E S E	D A N N I A N N U N C I A T I		
	SOPRA POLIZZE INDIVIDUALI	SOPRA POLIZZE COLLETTIVE	T O T A L E
Luglio . . . . .	165	300	465
Mesi precedenti. .	788	1295	2083
Totale	953	1595	2548

---

### Personale

Cessarono dalle loro funzioni :

*Caracciolo* Conte Giuseppe — Ispettore speciale.

*Capigatti* Giuseppe — Agente viaggiatore.

*Durando* Oreste — Agente viaggiatore.

*Sansò* Saulle — Agente viaggiatore.

*A Napoli* è morto il signor ingegnere Augusto Augusti.

*A Messina* fu nominato Agente Principale il signor Vittorio Agresta.

*A Modena* fu nominato Agente Principale il signor Avvocato Ruggero Bosellini.

---

### La Direzione Veneta

Venezia - Tip. Tondelli



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is difficult to decipher due to its lightness and the age of the paper.

